



## Cassa Edile Viterbo

Prot.n. 0473  
Viterbo, 20 gennaio 2011

**Circolare n. 02/2011**

**ALLE IMPRESE  
AGLI STUDI DI CONSULENZA**  
Loro Sedi

Oggetto: Novità normative 2011.

A seguito della introduzione, dal 1° gennaio 2011, di una serie di importanti novità normative contrattuali conseguenti all'applicazione del vigente CCNL, ed al fine di consentire alle imprese la corretta esecuzione dei relativi adempimenti che dovranno trovare riscontro già nella denuncia MUT del corrente mese, si riportano, di seguito, i punti sostanziali oggetto degli accordi attuativi sottoscritti dalle Parti Sociali nazionali. Tali novità, fanno seguito al percorso iniziato con l'introduzione del DURC e costituiscono un ulteriore passo in avanti nel contrasto al lavoro irregolare ed ai fenomeni elusivi della normativa sul lavoro agevolando indirettamente il graduale raggiungimento degli obiettivi condivisi di un innalzamento del livello di sicurezza nei cantieri.

I punti in questione riguardano:

- 1) i rapporti part-time;
- 2) la verifica della congruità contributiva;
- 3) il conseguente adeguamento del MUT (Modulo Unico Telematico).

### ⇒ **RAPPORTI PART-TIME**

Dal 1° gennaio 2011, a seguito della delibera assunta dalla CNCE che la rende attuativa, trova piena applicazione la normativa sul part-time prevista dal ccnl dell'aprile 2010. Da tale data, pertanto, il superamento da parte dell'impresa delle percentuali massime di utilizzo dei contratti a tempo parziale, costituirà elemento di irregolarità contrattuale e contributiva ai fini del rilascio del Durc. Le percentuali stabilite sono le seguenti:

- un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato;
- resta ferma la possibilità di impiegare almeno 1 operaio a tempo parziale laddove non superi il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.

Le imprese artigiane che occupano da 0 a 3 dipendenti possono assumere un solo dipendente con contratto part-time.

La Cassa Edile, attraverso la denuncia mensile MUT, effettuerà i necessari riscontri e, in caso di inosservanza delle norme contrattuali, richiederà all'impresa un'integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, calcolata sull'orario ordinario di lavoro, in favore del o degli operai erroneamente dichiarati a tempo parziale. L'impresa, qualora trascorrono inutilmente i termini di regolarizzazione, sarà segnalata alla Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI), con conseguente esito negativo in caso di richiesta di DURC.

Il MUT - Modulo Unico Telematico del mese di gennaio è già predisposto per accogliere tutte le dichiarazioni necessarie alla verifica dei suddetti limiti.

**La norma riguarda i contratti di lavoro part-time attivati successivamente al 01.01.2011**

### ⇒ **CONGRUITA' CONTRIBUTIVA**

In data 28 ottobre 2010, le Parti Sociali nazionali hanno sottoscritto uno specifico avviso comune in merito alla verifica di congruità del costo del lavoro stabilendo degli indici minimi di incidenza del costo della manodopera sul valore dell'opera da realizzare. In tale contesto è stato deciso che tali indici

siano oggetto di un periodo di sperimentazione di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2011 e siano applicati esclusivamente sui lavori che avranno inizio entro tale periodo.

Per quanto riguarda i lavori privati, la congruità è applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a 70.000 euro. A tal proposito fa fede l'autocertificazione, rilasciata mediante autodichiarazione, del Direttore dei Lavori.

E' importante sottolineare che durante il periodo di sperimentazione eventuali irregolarità riscontrate sulla congruità non producono effetti sulla regolarità del Durc.

L'attestazione di congruità viene effettuata dalla Cassa Edile competente alla quale le imprese hanno l'obbligo di dichiarare il valore dell'opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.

Nei lavori pubblici l'attestazione di congruità viene effettuata in occasione del rilascio del Durc per il saldo finale, mentre nei lavori privati al completamento dell'opera.

L'impresa principale risultante "non congrua" verrà richiamata dalla Cassa Edile e potrà dimostrare, esibendo appropriata documentazione, il raggiungimento della percentuale attraverso costi correlati quali, ad esempio, il costo del personale non iscritto alla Cassa, quello rilevabile dalle fatture emesse dai lavoratori autonomi, i noli a caldo ecc. In questo caso l'impresa potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione datoriale cui aderisce. Al termine del periodo di sperimentazione il sistema della verifica della congruità andrà in vigore a regime a partire dal 01 gennaio 2012 per i lavori che avranno inizio a partire da tale data.

Il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del "documento unico di congruità" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.

Si riporta la tabella (peraltro già pubblicata nel ccnl edili-industria del 18 giugno 2008) con le percentuali di incidenza minime del costo del lavoro, comprensivo dei contributi Inps, Inail e Cassa Edile al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.

	CATEGORIE	% di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG1 Nuova edilizia industriale esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti	6,69%
5	OG2 Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 Opere stradali, ponti, ecc.	13,77%
7	OG4 Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 Dighe	16,07%
9	OG6 Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 Gasdotti	13,66%
11	OG6 Oleodotti	13,66%
12	OG6 Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 Opere marittime	12,16%
14	OG8 Opere fluviali	13,31%
15	OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12-OG13 Bonifica e protezione ambientale	16,47%

#### ⇒ M.U.T. - MODULO UNICO TELEMATICO

A seguito delle novità contrattuali introdotte dal 1° gennaio oggetto della presente comunicazione ed al fine di soddisfare alcune necessità legate ad una più puntuale indicazione dei cantieri, è stata predisposta una nuova versione del software MUT (versione 2.0) per il cui aggiornamento, che verrà reso obbligatorio già in sede di compilazione delle denunce di competenza gennaio 2011, è stata predisposta una modalità di installazione automatica "click once" in grado di guidare l'utente durante le varie

fasi di attivazione. Va tuttavia tenuto presente che dovrà necessariamente essere eseguito anche l'aggiornamento della versione del frame work Microsoft.NET.

Le novità di compilazione introdotte riguardano:

- 1) l'obbligatorietà della indicazione della mansione del lavoratore;
- 2) la modifica delle informazioni relative al rapporto di lavoro per consentire una valutazione dei rapporti di lavoro part-time prima citati ai fini della regolarità contributiva; in particolare:
  - viene modificato il contenuto del campo Tipo Assunzione;
  - viene introdotto un nuovo campo che specifica casi particolari di assunzione (apprendistato, cottimo, formazione, ecc.) la codifica "apprendistato" per compatibilità è mantenuta anche nel campo Tipo Assunzione (valore 3 della codifica CNCE);
  - viene introdotto un nuovo campo che specifica in dettaglio il tipo occupazione (part-time/full-time);
  - nel caso di indicazione di part-time, deve essere indicata una ulteriore informazione che esplicita eventuali esenzioni dai limiti numerici del part-time previsti dal ccnl (problemi familiari, pensionati ecc.);
  - sempre in caso di presenza di rapporti di lavoro part-time l'impresa dovrà compilare due nuovi campi inseriti nella sezione di "testata" della denuncia: Numero totale dei dipendenti dell'impresa assunti a tempo indeterminato e numero totale degli operai assunti a tempo pieno;
  - il client MUT eseguirà i controlli dei limiti dimensionali nel caso di presenza di lavoratori part-time e segnalerà come errori NON bloccanti le eventuali anomalie riscontrate; le anomalie segnalate all'impresa verranno inserite anche nel tracciato di esportazione, per informare la Cassa Edile della presenza nella denuncia di rapporti di lavoro part-time che eccedono i limiti previsti dal CCNL.
- 3) alcune informazioni aggiuntive sui cantieri (identificazione, dettaglio delle ore lavorate per cantiere ecc.) e sull'appalto (ricavabili dallo sportello unico) indispensabili per la verifica di congruità ed il conseguente rilascio del Durc.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.



Dario Succodoro  
Direttore